

Codice DB1118

D.D. 2 agosto 2012, n. 729

Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e n. 555/2008 della Commissione. Concessione a titolo oneroso dei diritti di impianto di superfici vitate della riserva regionale nella campagna 2011/2012 (DGR n. 14-3886 del 21 maggio 2012). Presa d'atto delle domande presentate.

Il regolamento (CE) n.1234/2007 stabilisce le norme relative all'organizzazione comune dei mercati agricoli e reca disposizioni specifiche per taluni prodotti.

Il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione definisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo.

Il regolamento n. 491/2009 del Consiglio ha abrogato il regolamento 479/2008 ed ha incluso le norme relative all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo nel regolamento (CE) n. 1234/2007. Quest'ultimo, agli articoli 85 undecies ed 85 duodecies, prevede l'istituzione di una riserva nazionale o regionale di diritti di impianto volta a migliorare la gestione del potenziale produttivo.

La Regione Piemonte ha istituito la riserva dei diritti di impianto con DGR n. 48-2240 del 12 febbraio 2001. Tale riserva contiene attualmente diritti d'impianto per una superficie vitata pari a 6,13 ettari.

Mediante la deliberazione n. 14-3886 del 21 maggio 2012 la Giunta Regionale ha disposto che i predetti diritti siano utilizzati al fine di promuovere l'impianto di vigneti volti anche alla produzione di materiale di propagazione della vite, altrimenti detti campi di piante madri marze (successivamente definiti PMM), in quanto:

- ciò risulta coerente con quanto disposto dalle norme che disciplinano la gestione della predetta riserva dei diritti d'impianto. I PMM, infatti, oltre a produrre materiale di moltiplicazione sono generalmente destinati anche alla produzione di vini a denominazione d'origine (DO) in quanto condotti ed impiantati come i vigneti destinati unicamente alla produzione di uva;
- la costituzione di nuovi PMM è funzionale al miglioramento qualitativo del materiale vivaistico destinato alla viticoltura piemontese e quindi al miglioramento del potenziale produttivo.

La deliberazione di cui al paragrafo precedente stabilisce, inoltre:

- che il termine per la conclusione del procedimento per la concessione dei diritti di impianto della riserva regionale sia di 90 giorni dal momento della presentazione della domanda;
- che la definizione delle procedure necessarie per l'applicazione della misura siano rinviati a successivi appositi atti del Settore Sviluppo delle Produzioni Vegetali;
- che i predetti diritti della riserva siano concessi dietro pagamento di un corrispettivo pari a 1000,00 €/ettaro secondo le disposizioni attuative che fanno parte integrante della medesima deliberazione;
- che le somme pagate siano introitate nel capitolo di entrata n. 39880 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012;
- di individuare, quale responsabile dei procedimenti, il responsabile del Settore Sviluppo delle produzioni vegetali.

Mediante la determinazione dirigenziale n. 594 del 29 giugno 2012 il Settore Sviluppo delle Produzioni Vegetali ha provveduto, tra l'altro, ad approvare le istruzioni operative per la

presentazione delle domande con particolare riferimento ai termini e alle modalità di presentazione delle stesse.

Sulla base di quanto previsto dalla determinazione di cui al paragrafo precedente sono state presentate 22 domande. Di queste 21 risultano ricevibili in quanto, come previsto dalla medesima determinazione, sono state consegnate a mano entro le ore 12 del giorno lunedì 23 luglio 2012, mentre non è possibile accogliere la domanda inviata per posta dal sig. Scarrone Pierluigi di Fontanile (AT), che è pervenuta in data 26 luglio 2012 (prot. n. 17338/DB1100).

Da un primo esame delle 21 domande ricevibili emerge che i diritti richiesti, tenuto conto dei limiti della superficie minima (0,05 ettari) e massima (0,3 ettari) assegnabile a ciascun beneficiario, sono pari a complessivi 6,12 ettari e quindi inferiori ai 6,13 ettari disponibili.

E' quindi possibile ritenere ammissibili tutte le domande ricevibili, in quanto i diritti d'impianto richiesti sono inferiori a quelli disponibili. Per quanto detto, inoltre, non risulta necessario procedere a stilare la graduatoria prevista dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 14-3886 del 21 maggio 2012.

E' altresì utile precisare che l'ammissibilità delle domande di cui al presente procedimento non comporta la concessione dei diritti, che sarà disposta con successivo provvedimento solo a seguito del completamento dell'istruttoria ed entro 90 giorni dal ricevimento delle singole domande.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

visti gli artt. 4 e 17 del D. lgs. n. 165/2001 e s.m.i.,

vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionale e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

vista la legge regionale 6 luglio 1999, n. 17 "Riordino dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca";

vista la DGR n. 48-2240 del 12 febbraio 2001 che ha istituito in Piemonte la riserva regionale dei diritti di impianto di superfici vitate;

vista la D.G.R. n. 14-3886 del 21 maggio 2012 che ha approvato le disposizioni regionali per l'assegnazione dei diritti di impianto di superfici vitate della riserva regionale per la campagna 2011/2012;

vista la legge regionale 4 maggio 2012 n. 5. Legge finanziaria per l'anno 2012;

vista la legge regionale 23 maggio 2012 n. 6. Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2012-2014.

determina

Di prendete atto che, relativamente all'assegnazione dei diritti di impianto di superfici vitate dalla riserva regionale nella campagna 2011/2012 ed in base quanto disposto dalla determinazione del Settore Sviluppo delle Produzioni Vegetali n. 594 del 29 giugno 2012, sono state presentate 22 domande di cui 21 ricevibili, in quanto presentate nei termini e secondo le modalità previste dalla

predetta determinazione, mentre non è possibile accogliere la domanda inviata per posta dal sig. SCARRONE Pierluigi di Fontanile (AT), che è pervenuta in data 26 luglio 2012 (prot. n. 17338/DB1100).

Di prendere atto che la richiesta complessiva di diritti d'impianto relativa alle 21 domande ricevibili, tenuto conto dei limiti della superficie minima (0,05 ettari) e massima (0,3 ettari) assegnabile a ciascun beneficiario, è pari a complessivi 6,12 ettari e quindi inferiore ai 6,13 ettari disponibili.

Di ritenere ammissibili tutte le 21 domande ricevibili, in quanto i diritti d'impianto richiesti sono inferiori a quelli disponibili. Per quanto detto non risulta necessario procedere a stilare la graduatoria prevista dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 14-3886 del 21 maggio 2012.

L'ammissibilità delle domande di cui al presente procedimento non comporta la concessione dei diritti d'impianto, che sarà disposta con successivo provvedimento solo a seguito del completamento dell'istruttoria ed entro 90 giorni dal ricevimento delle singole domande.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto.

Il Dirigente
Gaudenzio De Paoli